

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



COMUNE DI SCILLATO
Provincia di Palermo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 83 DEL 23.12.2020

**OGGETTO: INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI –
DETERMINAZIONI.**

L'anno DUEMILAVENTI il giorno **VENTITRE'** del mese di DICEMBRE ALLE ore 17,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. CORTINA GIULIANO nella qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
Cortina Giuliano	SINDACO	X	
Capitummino Giuseppe	VICE SINDACO	X	
Alaimo Franco	ASSESSORE	X	
Di Laura Giuseppe	ASSESSORE		X
Pagano Valentina	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Russo Antonino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa sottopone alla G.M. la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che in data 4 e 5 ottobre 2020 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

Dato atto che è stato proclamato Sindaco il Sig. Cortina Giuliano nato a Pollina il 23.02.1966;

Con determinazione Sindacale N. 11 del 07.10.2020, sono stati nominati gli assessori, componenti la Giunta Municipale, nelle persone dei Sigg.: Alaimo Franco, Caputummino Giuseppe, Di Laura Giuseppe e Pagano Valentina;

Con successiva determinazione sindacale n. 12 del 07.10.2020, è stato nominato il Vice Sindaco nella persona dell'Assessore Caputummino Giuseppe;

Vista la Legge Regionale 26.06.2015 n. 11 rubricata " *Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte Comunali, gli status degli amministratori locali e di Consigli Circostrizionali*, che all'art. 2 comma 1 testualmente recita: " **a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000 n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'art. 82 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267/2000 e s.m.i. , fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.00 abitanti è così rideterminata : da 30.001 a 200.00 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al Presidente del Consiglio è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica ...;**

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 Maggio 2000 ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrize e definite le indennità dei Vice Sindaci, degli Assessori e per i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali);

Considerato, quindi, che per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori l'importo dell'indennità mensile viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del D.M. n.119/2000, mentre per il Presidente del Consiglio l'importo dell'indennità mensile viene ad essere considerato in forza di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 della L.R. 11/2015;

Considerato, ancora, che il gettone di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dall'art.1 del D.M. n.119/2000;

Visto l'art. 18 c. 1 della legge regionale n. 30/2000 nel testo vigente che testualmente recita: "*I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circostrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22";*

Rilevato che l'art. 19 c. 2 della Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i., recita che " (...) L'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa (...)";

Precisato che l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- Lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 18 c. 1 della L.R. 30/2000 e s.m.i.;
- Lavoratori che si trovano nella posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni – C.d.S. sez. VI, 15 marzo 2007 n. 253);
- Lavoratori autonomi ed imprenditori;
- Pensionati, Casalinghe, Studenti, Militari, Privi di occupazione;

Rilevato, altresì, che ai sensi dell'art.20 co.5 della L.R. n.30/2000 risultante dalle modifiche introdotte dalla L.R. n.11/2015, " *gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare al datore di lavoro nell'ambito di un mese può superare, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'importo pari alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia";*

Dato atto che per quanto attiene gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, l'art 22 della L.R. 30/2000 testualmente recita:

L'Amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, i presidenti di provincia, per i presidenti di unione dei comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18, ...omissis

Considerato che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che *“Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:*

- a) *le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti dei consigli comunali, ai componenti degli organi esecutivi;*
- b) *le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;*

Dato atto, altresì, che le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione 1/2012 richiamano l'attenzione sulla circostanza che il taglio del 10% disposto nel 2005 ai sensi dell' art . 1, comma 58, della legge n.266/2005, non avesse un'operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece, di norma «strutturale», ancora operante.

Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana prot.n.10601 12/11/2016 del 12 maggio 2016/Pos.Coll. e Coord. N.3 ad oggetto “L.R. n.11/2015 art.2 comma 1 e art.6 – *“ Determinazione misura indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Validità, efficacia, pubblicazione atti. Quesiti vari”* che osserva quanto segue:

- la *“misura massima”* delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata ai sensi del D.M. n.119/2000 con riferimento agli importi indicati nella Tabella A e con la possibilità di integrare tali importi con le maggiorazioni previste dall'art.2 dello stesso decreto;
- agli importi di cui al D.M. n.119/2000 non vanno applicati gli aumenti ISTAT di cui al Decreto dell'Assessorato EE.LL. del 29/02/2008;
- alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica la riduzione del 10% prevista dall'art.1 comma 54 della Legge n.266/2005;

Visto l'art. 10 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che testualmente recita:

A“1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno”;

Visto l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“ L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi”;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2000 in data 5 giugno 2000, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2000 che, fra l'altro, in ordine all'argomento dispone:

“ L'indennità di fine mandato spettante a sindaci e presidenti di provincia, pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno”;

Dato atto che questo Comune ha una popolazione residente di 614 abitanti, rientra, pertanto, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale, nella fascia demografica *“ Comuni fino a mille abitanti”*

Che, ai sensi del D.L. 119/2000 e s.m.i., le indennità di funzione spettanti al Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio, nonché i gettoni di presenza, spettanti ai consiglieri comunali di questo Ente, sono quelli di cui di seguito indicati:

decurtazione del 10% art 1 c.54
legge 266/2005 – **Risultanze**

SINDACO	€ 1.290,00 comuni fino a 1.000 abitanti	Tab. A decreto 119/2000	€ 1.161,00
VICE SINDACO	€ 193,50 15% di quella prevista per il Sindaco	art. 4 c. 1 decreto 119/2000	€ 174,15
ASSESSORE	€ 129,00 10% di quella prevista per il Sindaco	art. 4 c. 6 decreto 119/2000	€ 116,10
PRES. CONS.	€ 129,00 pari a quella dell'Assessore dei Comuni della stessa classe demografica	art. 2 comma 1 della L.R. 11/2015;	€ 116,10
CONS. COM.LI	€ 17.04 (gettone di presenza)		€ 15,30

Visto il D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019 recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 301 del 24/12/2019), in particolare l'art. 57-*quater* avente ad oggetto *“Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia”*, il quale, in riferimento alle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, ai commi da 1 a 3 testualmente recita:

“1. Dopo il comma 8 dell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

8-bis. La misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.”;

Vista la circolare n. 1 del 16/01/2020 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica nella parte in cui chiarisce che il rinvio operato dalla legge regionale n. 11/2015 alla normativa nazionale è un rinvio dinamico e che, pertanto, la medesima normativa e, in specie, l’art. 57-quater, comma 1 del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito in legge 19.12.2019, n.157, trova “piena ed immediata applicazione anche nei Comuni dell’Isola, avendo natura, comunque, di “indennità massima”, così come disposto dal legislatore regionale con il comma 1 dell’art. 2 della l.r. n. 11/2015” e con l’ulteriore conseguenza che “in caso di mancato adeguamento, trova, comunque, applicazione l’indennità di funzione per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, nella misura prevista dall’introdotta comma 8-bis dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000”;

Dato atto che il Comune di Scillato (popolazione residente al 31.12.2019 614 abitanti), ai fini della determinazione dell’indennità di funzione del Sindaco rientra nella fascia demografica “*Comuni fino a 3.000 abitanti*” (D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019) e nella fascia “*Comuni fino a 1.000 abitanti*” per quanto riguarda le indennità degli altri amministratori (Allegato “Tabella A” al D.M. n. 119/2000), salvo per l’indennità del Presidente del Consiglio che è calcolata ai sensi dell’ art. 2 comma 1 della L.R. 11/2015;

Dato, altresì, atto che per quanto attiene l’adeguamento dell’indennità spettante agli altri Amministratori che, secondo il D.M. 119/2000, percepiscono le indennità parametriche in percentuale su quella del rispettivo Sindaco, **la Corte dei Conti sez. Lombardia (deliberazione n. 67/2020) esclude “ la possibilità di una sorta di estensione tout court dell’incremento in argomento alle indennità degli altri amministratori ”** ed ha, altresì, precisato che l’incremento di che trattasi è espressione di una scelta decisionale rimessa all’Ente e non opera in automatico;

Alla luce di quanto **sopra l’indennità spettante al Sindaco, ai sensi del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, è pari ad € 1.659,38 già decurtata del 10% imposto dall’ art 1 c.54 legge 266/2005 (fino all’85% di £ 4.200,00 = 3.570,00 in € 1.843,75 – 184,37)**

Viste le dichiarazioni rese dal Sindaco e dagli Assessori ai sensi dell’art.19 della L.R. n.30/2000, in ordine alla propria attività lavorativa;

Sindaco	lavoratore dipendente
Vice Sindaco	disoccupato
Assessore Di Laura	in quiescenza
Assessore Pagano	disoccupata
Assessore Alaimo	pensionato

Tutto ciò premesso

PROPONE

- Di determinare, ai sensi del D.M. n. 119/2000, nonché, per ciò che attiene il Sindaco, alla luce del D.L. 124/2019, convertito in legge 157/2019, le indennità spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e conseguentemente, anche al Presidente del Consiglio Comunale nonché i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali, con la riduzione del 10% stabilita dall’art. 1, comma 54, della legge 266/2005;
- Di dare atto che alle indennità sopra riportate verranno applicate le riduzioni previste dalla vigente normativa sulla base delle singole posizioni lavorative o professionali, nonché di eventuali rinunce da parte dei componenti della Giunta.

LA GIUNTA

Vista la proposta che precede redatta dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
Vista la legge 142/90, la L.R. 48/91 di recepimento, nonché la L.R.n.30/2000 di modifica ;
Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti della citata legge
Visto l'O.A.EE.LL. ;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte determinare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio, nonché i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri Comunali così come segue:

decurtazione del 10% art 1 c.54
legge 266/2005 – **Risultanze**

Cortina Giuliano Sindaco	€ 1.659,38 (D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019) già decurtata del 10% imposto dall' art 1 c.54 legge 266/2005 indennità dimezzata perché lavoratore dipendente	€ 829,69
Capitummino Giuseppe VICE SINDACO	€ 193,50 15% di quella prevista per il Sindaco art. 4 c. 1 decreto 119/2000	€ 174,15
Di Laura Giuseppe ASSESSORE	€ 129,00 10% di quella prevista per il Sindaco art. 4 c. 6 decreto 119/2000	€ 116,10
Pagano Valentina ASSESSORE	€ 129,00 10% di quella prevista per il Sindaco art. 4 c. 6 decreto 119/2000	€ 116,10
Battaglia Antonino PRES. CONS.	€ 129,00 pari a quella dell'Assessore dei Comuni della stessa classe demografica art. 2 comma 1 della L.R. 11/2015;	€ 116,10
CONS. COM.LI	€ 17.04 (gettone di presenza)	€ 15,30

LA GIUNTA

Inoltre
Visto l'O.A.EE.LL.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. 44/91 ;

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO ALAIMO FRANCO

IL PRESIDENTE
F.TO CORTINA GIULIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR RUSSO ANTONINO

=====

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Scillato li _____ **Il Segretario Comunale** _____

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazioni dell'addetto, che la presente deliberazione e' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ (N. _____ Reg. Pub.).

Scillato li _____

L'Addetto
F.to BARTOLONE SEBASTIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. RUSSO ANTONINO

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica altresì che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 23.12.2020 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 44/91, perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91;

Scillato li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. RUSSO ANTONINO